

**TRIBUNALE DI CATANIA*****Quarta Sezione Civile*****ORDINANZA***(ex art. 702- ter c.p.c.)*

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.12.2023;

esaminati gli atti relativi al procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1912/2023 R.G., promosso da:

CONSERF S.R.L., partita iva 15374991006, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, D'Antonio Alessandro, con sede a Roma, via Sicilia 50, nella qualità di rappresentante ex art. 77 c.p.c. di ██████████ **ORAZIO**, codice fiscale ██████████, giusta procura del 9.1.2021 (doc. 1) rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Di Giacomo, giusta procura in atti

ricorrente

contro

UNICREDIT S.P.A., con sede sociale e direzione generale a Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 00348170101, in persona dell'avv. ██████████, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio ██████████ data 16 novembre 2018 ██████████ rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. ██████████

██████████ Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio ██████████), elettivamente domiciliati a Catania, ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████, giusta procura in

convenuta

OSSERVA

Con ricorso depositato il 10.2.2023, Conserf s.r.l., agendo quale rappresentante ex art. 77 c.p.c. di ██████████ Orazio, ha chiesto al Tribunale di accertare il carattere usurario della pattuizione



Accertato che la polizza in esame debba essere inclusa nel calcolo del TEG, non è controverso tra le parti che il tasso soglia, per l'operazione di riferimento, fosse pari al 15,11%, per come desumibile dal decreto ministeriale del 23.6.2008.

Pertanto, considerato che il TEG, comprensivo degli oneri assicurativi, è pari al 18,33%, va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., con correlativo obbligo della banca di restituire gli interessi versati illegittimamente. Orbene, ai fini del calcolo dell'indebito da restituire può farsi riferimento alla perizia di parte ricorrente (doc. 22), le cui risultanze, non specificamente contestate dalla convenuta, appaiono condivisibili. In particolare, considerato che [REDACTED] Giovanni ha estinto anticipatamente il finanziamento con decorrenza dal 1.5.2012, l'importo da restituire va così calcolato:

- euro 2.009,76 quali interessi pagati da [REDACTED] Giovanni su n. 45 rate da 221 euro ciascuna;
- euro 5.213,48 quali commissioni e spese associate al finanziamento (comprehensive dell'importo di euro 2.829,90 per la polizza assicurativa);

Dalla sommatoria dei superiori importi (pari ad euro 7.223,24) va detratta la somma di euro 406,13 per le commissioni rimborsate in sede di estinzione anticipata e di euro 1.753,84, a titolo di interessi restituiti al cliente. Ne consegue che l'importo complessivo ammonta ad euro 5.063,27.

Per quanto sopra, la banca Unicredit s.p.a. va condannata al pagamento della somma di euro 5.063,27 in favore di Conserf s.r.l., oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1701 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali, iva e c.p.a.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Catania, quarta sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente decidendo nel procedimento sommario di cognizione iscritto al n. 1912/2023 R.G.:

ACCOGLIE la domanda proposta da Conserf s.r.l., in nome e per conto di [REDACTED] Giovanni, nei confronti di Unicredit s.p.a. e per l'effetto, accertata la nullità della clausola determinativa del TEG nel contratto di cessione del quinto della pensione concluso in data 11.7.2008 distinto dal n. 917754, condanna Unicredit s.p.a. al pagamento della somma di **euro 5.063,27**, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda;



CONDANNA Unicredit s.p.a. al pagamento, in favore di Conserf s.r.l., delle spese di lite, che liquida in euro 1.701, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.

Si comunichi.

Catania, 7 febbraio 2024

Il giudice

dott. Fabio Salvatore Mangano

